



COMUNE DI BADIA POLESINE

COPIA CONFORME

DECRETO SINDACALE N. 30 del 28-12-2022

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE A DIPENDENTE DI CATEGORIA C, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 3, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16/11/2022 - SETTORE POLIZIA LOCALE.

Visto il CCNL funzioni locali del 16/11/2022 che con gli artt. 16 e seguenti ha ridisciplinato l'Area delle Posizioni Organizzative, ora di *Elevata Qualificazione*;

Richiamato l'art. 109 comma 2 del D.Lgs 267/2000, secondo cui nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107 comma 2 e 3 – fatta salva l'applicazione dell'art. 97 comma 4 lett. d) – possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del Sindaco ai responsabili degli Uffici e dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

Rilevato:

- che l'articolazione del Comune di Badia Polesine prevede i Settori quali strutture organizzative di vertice;
- che il Comune di Badia Polesine non dispone, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e pertanto la disciplina dell'assegnazione degli incarichi di vertice è regolata dall'articolo 109, comma 2, del D.Lgs 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali che vanno dagli articoli da 16 a 21 del Ccnl Funzioni locali 16/11/2022;
- che il sistema organizzativo vigente attribuisce le funzioni apicali/di vertice dell'ente, ed in particolare quelle per la direzione delle strutture, a personale avente categoria D;

Dato atto:

- che attualmente la funzione di responsabile del Settore Polizia Locale risulta vacante a seguito di cessazione dal servizio per pensionamento del precedente responsabile, attualmente sostituito in via temporanea ed eccezionale dal Segretario Generale;
- non sono presenti nell'Ente altri dipendenti di categoria D aventi la professionalità e le competenze specialistiche del Settore in questione;

Considerato:

- che l'articolo 16, comma 4, del Ccnl Funzioni locali 16/11/2022 consente di assegnare l'incarico

ad interim ad altro dipendente già incaricato come posizione organizzativa;

- che l'incarico ad interim può essere attribuito solo a condizione che il destinatario disponga di una competenza professionale oggettivamente compatibile con le capacità e le cognizioni proprie del titolare della responsabilità del servizio;

Considerato:

- che nessuno dei responsabili è in possesso di una formazione utile per la concreta gestione operativa di un Servizio avente evidenti necessità di cognizioni specialistiche e tantomeno di esperienza lavorativa minima per poter comunque condurre con competenza la struttura;
- che risulta possibile ai sensi dell'art 17 comma 3 del CCNL Funzioni locali 16/11/2022, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di elevata qualificazione anche a personale della categoria C, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali;
- che nell'ambito del settore presta servizio il dipendente sig. Marco Faccenda, inquadrato nella categoria C, con il profilo professionale di "Agente della Polizia Locale", che ha dato prova di disporre potenzialmente della professionalità necessaria per poter ricevere un incarico di Elevata Qualificazione in deroga alla disciplina dell'articolo 16 comma 4, del Ccnl funzioni locali 16/11/2022, in quanto in possesso di cognizioni e competenze specialistiche nell'ambito relativo alla Polizia Locale e avendo dato altresì dimostrazione concreta di buoni risultati nella gestione operativa del personale appartenente al Settore;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 58 del 29.6.2018, con la quale sono stati approvati i criteri di conferimento e revoca degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative, nonché è stata aggiornata la pesatura delle posizioni organizzative;
- n. 38 del 30/04/2021 con la quale sono stati rivisti i criteri di pesatura delle Posizioni organizzative e contestualmente stabiliti i nuovi limiti dei valori della retribuzione di posizione dei Responsabili di Settore, articolati in n. 6 fasce economiche con l'attribuzione del compenso in base al punteggio di pesatura di ogni Settore;
- n. 39 del 30/04/2021 con la quale è stato approvato un aggiornamento, a decorrere dal 1° maggio 2021, della struttura organizzativa;
- n. 40 del 30/04/2021 con la quale, a seguito del sopra citato aggiornamento della struttura organizzativa, si è disposto l'adeguamento delle retribuzioni di alcune Posizioni Organizzative;

Visti gli artt. 25 e 33 del Regolamento Uffici e Servizi dell'Ente, che prevedono la competenza del Sindaco all'individuazione dei Responsabili di Settore e alla loro nomina;

tutto ciò premesso

DECRETA

1. Di attribuire, per le motivazioni di cui in premessa e che qui sono integralmente riportate, in via straordinaria al sig. **Marco Faccenda**, inquadrato nella categoria C, l'incarico di Elevata Qualificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Ccnl Funzioni locali 16/11/2022, per dirigere il **Settore Polizia Locale**, affidando allo stesso i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dall'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con riferimento agli uffici: **Polizia Amministrativa, Giudiziaria, Depenalizzazione e Veterinaria, Sicurezza Stradale, piani di viabilità, segnaletica parcheggi e aree di sosta**;
2. Di dare atto che l'incarico è conferito col presente atto per la prima volta; esso potrà essere eventualmente riattribuito, anche dopo la scadenza, laddove siano state nel frattempo avviate le

- procedure di reclutamento di personale di categoria D da poter proporre al Settore Polizia Locale;
3. La durata dell'incarico così conferito è determinata in anni TRE (3) e quindi specificatamente dal 01/01/2023 al 31/12/2025;
 4. Di stabilire che incaricato della sostituzione del responsabile in caso di assenza o impedimento temporaneo sia il Segretario Generale;
 5. Di dare atto che il dipendente ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per la relativa posizione nonché, sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi previsti dai vigenti Ccnl, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'articolo 8 del CCNL del 14.9.2000;
 6. Di dare atto che la retribuzione di posizione è determinata come da ultimo fissata, con delibera di G.C. n. 40 del 30/04/2021 come segue:
 - a. retribuzione di posizione: euro 6.000,00 (seimila);
 - b. retribuzione di risultato: sulla base delle risultanze della valutazione, nell'ambito dello specifico fondo, come determinato ai sensi dell'articolo 17 del CCNL funzioni locali 16/11/2022;
 7. Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio del Comune, nonché sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
 8. Di trasmettere all'Ufficio Personale stato giuridico e stato economico dell'Ente per gli adempimenti di competenza.

Comune di Badia Polesine,
28-12-2022

Il Sindaco
F.to Giovanni Rossi

DECRETO SINDACALE N. 30 del 28-12-2022

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE A DIPENDENTE DI CATEGORIA C, AI SENSI DELL'ARTICOLO 17, COMMA 3, DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16/11/2022 - SETTORE POLIZIA LOCALE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente decreto è all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

E' copia conforme all'originale

Comune di BADIA POLESINE
li 09-01-2023

L' INCARICATO
F.to Zaramella Angela

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 39/2013.

Il sottoscritto Marco Faccenda, in riferimento all'incarico di elevata qualificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del CCNL Funzioni Locali 16/11/2022 - Settore Polizia Locale, conferito con decreto n. 30 del 28/12/2022;

Visto il D. Lgs. 8.4.2013, n. 39, contenente "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

Considerato che tale normativa non consente il conferimento degli incarichi previsti dal citato decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

Viste le disposizioni di cui al:

- Capo II "Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione", e in particolare l'art. 3;
- Capo III "Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni", e in particolare l'art. 4;
- Capo IV "Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico";

Visti:

- il Capo V del D. Lgs. 39/2013 "Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale";
- il Capo VI "Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico";
- il Capo VII "Vigilanza e sanzioni";
- l'art. 17 "Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto";
- l'art. 19 "Decadenza in caso di incompatibilità";
- l'art. 20 "Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità", a norma del quale, all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto, dichiarazione che costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico; nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto;

Dato atto che la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al citato decreto per un periodo di 5 anni;

DICHIARA

che non sussiste nei propri confronti alcuna delle cause di inconferibilità nè alcuna delle cause di incompatibilità previste dal D. Lgs. 8.4.2013, n. 39.

In fede
Badia Polesine, 28/12/2022

Marco Faccenda

